



## Professionisti Associati Prato

Prato, 7 Marzo 2022

Lettera informativa n. 10/2022

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

### A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

#### **OGGETTO: NOTE DI CREDITO SU PROCEDURE CONCURSUALI APERTE DAL 26 MAGGIO 2021**

Come già segnalato nelle nostre Lettere Informative n. 38/2021 e n. 5/2022, con l'inserimento del nuovo comma 3-bis nell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972, il decreto Sostegni *bis* ha ammesso per il cedente/prestatore nel caso di **mancato pagamento** del corrispettivo connesso a **procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021** la possibilità di effettuare le **variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura**, senza dover più attendere la conclusione.

L'Agenzia delle entrate, nella circolare 29 dicembre 2021, n. 20/E, ha indicato che **la nota di variazione in diminuzione** in caso di procedure concorsuali deve essere emessa **entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA** relativa all'anno di avvio della **procedura** stessa e la **detrazione dell'imposta può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica IVA** relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno di emissione della nota.



## *Professionisti Associati Prato*

Più specificamente, la nota di credito può essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l'esito), ossia la data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis Legge Fallimentare;
- di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) Legge Fallimentare,
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'Agenzia ha precisato che deve intendersi superata la posizione assunta in proposito con precedenti documenti di prassi, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla preventiva insinuazione al passivo.

Si ipotizzi ad esempio che in data 21 giugno 2021 sia stata emessa la **sentenza dichiarativa di fallimento** del debitore; **è da tale data che decorre il termine per poter emettere la nota di variazione** in diminuzione ed è con il 30 aprile 2022 che cessa tale possibilità (termine dichiarazione IVA relativa all'anno 2021).

Se il cedente creditore emette la nota di variazione tra il 21 giugno e il 31 dicembre 2021, il diritto a detrazione può essere esercitato nella liquidazione periodica relativa al mese/trimestre di emissione ovvero in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno 2021, se invece emette la nota di credito tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, il diritto a detrazione può essere esercitato nella liquidazione periodica relativa al mese/trimestre di emissione dell'anno 2022 ovvero in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno 2022. **Decorsi tali termini il diritto al recupero dell'IVA non riscossa non potrà più essere esercitato**, in quanto l'Agenzia delle Entrate non riconosce la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore.

Si segnala tuttavia che, in occasione del Forum organizzato dal quotidiano Italia Oggi lo scorso 13 gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate è sembrata ammettere la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione anche oltre i termini sopra richiamati e più precisamente



## *Professionisti Associati Prato*

- all'esito della infruttuosità della procedura concorsuale (**in questo caso però con obbligo di preventiva insinuazione nella medesima**).

Nell'incertezza se tale posizione si verrà a consolidare in un documento di prassi, si invita la Spettabile Clientela, visto l'approssimarsi della scadenza del 2 maggio p.v. per la trasmissione telematica delle dichiarazioni IVA, a **monitorare i propri crediti commerciali** al fine di verificare l'eventuale assoggettamento delle controparti a procedure concorsuali a partire dal 26 maggio 2021 **per l'emissione di apposite note di variazione** per il recupero dell'IVA non riscossa.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**